

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 160 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Gabriel Antonio LUNETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIEL ANTONIO LUNETTA, calciatore dell'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al minuto 46:09 circa del secondo tempo della gara del Campionato di Serie B Alessandria Calcio – Ascoli disputatasi ad Alessandria il 21/09/2021, profferito una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriel Antonio LUNETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Gabriel Antonio LUNETTA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina